


LA RIFORMA DELLO SPORT TUTTE LE REGOLE PER I DILETTANTI

Dalle associazioni alle società. Dagli atleti considerati lavoratori agli amatori
I decreti danno un nuovo inquadramento e si affiancano alle regole sul non profit

ILLUSTRAZIONE DI STEFANO MARRA



Il Sole
24 ORE

07/04/21

IFOCUS DEL SOLE 24 ORE
Il Sole 24 ORE, Milano, Sett. n.9.
In vendita abbinata obbligatoria
con Il Sole 24 ORE a €2,50 (Il focus del
Sole €0,50 + Il Sole 24 ORE €2,00).
Solo ed esclusivamente per gli abbonati,
in vendita separata dal quotidiano a €0,50.

Chiuso in redazione il 3 aprile 2021



9 770391 786418

L'EDITORIALE

Un mondo che lega
competizione
e inclusione sociale

Gabriele Sepio, p. 2

LA CONTABILITÀ

La chiave d'accesso
ai benefici fiscali
è il rendiconto

Postal e Pozzoli, p. 6

L'ELENCO

Il nuovo Registro
monitorerà
impianti e contratti

Mancino, p. 7

IL FISCO

Redditi da lavoro
esenti Irpef
fino a 10mila euro

Claps, p. 10

LA RIFORMA DELLO SPORT

I cardini della riforma

Lo sport, un mondo che abbina competizione e inclusione

Oltre 20 milioni di praticanti e 5 milioni di tesserati. I valori sono salute, benessere, socialità e capacità di raccogliere le sfide

Gabriele Sepio

La riforma dello Sport segue di qualche anno quella del Terzo settore e segna un ulteriore importante passo verso il restyling del non profit italiano.

Lo sport come attività fisica adattabile agli obiettivi più diversi: dal miglioramento della condizione fisica e psichica, allo sviluppo delle relazioni sociali fino all'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli. Una versatilità, dunque, quella dello sport, in grado di incidere profondamente nel modello sociale del Paese.

I numeri in gioco

Non a caso secondo il rapporto Istat sulla pratica sportiva in Italia (2017) sono oltre 20 milioni le persone che praticano uno o più sport con continuità, mentre i tesserati toccano quota 5 milioni. A finanziare il complesso mondo sportivo ci pensano in massima parte gli individui e le famiglie, seguono le aziende private, le cui sponsorizzazioni sono indirizzate principalmente verso il mondo sportivo.

L'inclusione sociale

Lo sport, tuttavia, non è solo competizione ma anche inclusione sociale, non a caso nel Codice del terzo settore trova spazio tra le attività di interesse generale.

Confrontando le due riforme del non profit italiano emergono alcuni aspetti comuni, segno del cambiamento dei tempi e del ruolo sempre

più importante che lo sport e il Terzo settore hanno ormai assunto nel sistema sociale ed economico italiano. In entrambi i casi vengono rinnovati i registri dando sempre più spazio alla trasparenza e alla rendicontazione e vengono introdotte disposizioni puntuali per regolare e tutelare la figura del volontario (pensiamo all'assicurazione obbligatoria).

Obiettivi di trasparenza e chiarezza sono, poi, alla base delle disposizioni in tema di lavoro sportivo che pur presentando ancora diverse criticità si propongono il condivisibile obiettivo di tutelare il lavoro anche sotto il profilo previdenziale evitando abusi o forme di precariato permanente.

Le possibili criticità

Certamente un aspetto da chiarire riguarda la compatibilità tra il volontario e l'amatore specie a fronte della previsione, per quest'ultimo, di ricevere corrispettivi, sebbene in forma occasionale.

Entrambe le riforme, inoltre, puntano a chiarire i limiti allo svolgimento delle attività commerciali diverse da quelle istituzionali, troppo spesso al centro di forme di abuso da parte di pochi a danno dell'intero settore. Una novità importante riguarda, invece, la semplificazione per l'acquisto della personalità giuridica. Le maggiori responsabilità per il settore non profit vanno accompagnate, giustamente, anche da una maggiore tutela per i rappresentanti legali degli enti. ●

Il quadro generale

ABOLIZIONE VINCOLO

Tra le principali (e discusse) novità della riforma dello Sport, rientra l'abolizione del vincolo sportivo (articolo 31 Dlgs 36/2021). La previsione risponde all'intenzione del legislatore di eliminare ogni ipotesi di limitazione alla libertà contrattuale degli atleti. Per arrivare al traguardo viene introdotta una fase transitoria «di assestamento», durante la quale le Federazioni sportive del Coni avranno la possibilità di dettare una disciplina che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Poi, dal 1° luglio 2022, il vincolo sportivo sarà definitivamente abolito.

EPS RICONOSCIUTI

Enti di promozione sportiva del Coni quali associazioni trainanti nell'accesso alla riforma dello sport. Il ruolo centrale si evince dal decreto che li ricomprende, accanto a Federazioni nazionali e Discipline associate, tra gli organismi sportivi ai quali possono affidarsi annualmente le Asd e Ssd (articolo 6, comma 3 Dlgs 36/2021). Si tratta di enti di secondo livello che operano nel campo della promozione e dell'attività sportiva con finalità ricreative e formative. Il Cts prevede che possano accedere al Runts e assumere la qualifica di reti associative.

IL NUOVO REGISTRO

Il Registro degli enti riconosciuti ai fini sportivi, cioè Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) e Società sportive dilettantistiche (Ssd), passerà dal Coni al Dipartimento sport presso il Consiglio dei ministri. Come il Runts sarà nazionale e accessibile telematicamente. Vi saranno iscritti gli enti che svolgano attività sportiva in una Federazione, Disciplina sportiva associata o un Ente di promozione sportiva del Coni. Le procedure di tenuta, conservazione e gestione saranno definite da un decreto del Dipartimento sport entro 6 mesi dall'entrata in vigore del Dlgs 39/21 slittata al 1° gennaio 2022.

LAVORATORE SPORT

Con la riforma si introduce una definizione di lavoratore sportivo (articolo 25 Dlgs 36/2021), le cui prestazioni possono inquadarsi in un rapporto di lavoro autonomo, subordinato e co.co.co. Le nuove disposizioni entrano in vigore il 1° luglio 2022. Da chiarire l'assenza di una nozione ampia di lavoratore che ricomprenda tutti gli attivi nel settore sportivo, nonché un inquadramento tributario della prestazione sportiva che sembrerebbe dettato da criteri quantitativi (superamento plafond dei 10mila euro) piuttosto che legato alla natura del compenso percepito.

ASD/SSD E ETS

Ammessa la compatibilità della qualifica di Asd o Ssd e di Ets. Sulla scia di quanto chiarito dalla Circolare 18/E/2018 delle Entrate, il legislatore suggella il rapporto Sport-Terzo settore. Se ricorrono i requisiti richiesti dal Cts, Asd/Ssd possono cumulare la qualifica di Ets e accedere ai vantaggi, fiscali e non, previsti dal Cts. L'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche rientra tra le attività di interesse generale ex articolo 5 Cts. Viene, inoltre, ad aggiungersi la chance di svolgere attività con modalità imprenditoriali e assumere la veste di impresa sociale (Dlgs 112/2017).

AMATORE SPORTIVO

Prende il posto dello sportivo dilettante. Diversi gli aspetti che lo accostano al volontario di cui all'articolo 17 Cts: la gratuità, la spontaneità e assenza di lucro, anche indiretta, delle prestazioni fino all'incompatibilità con ogni forma di rapporto di lavoro. A differenza del volontario, all'amatore potranno però essere riconosciuti rimborsi spese analitici o forfettari, e premi e compensi occasionali. Oltre la soglia dei 10 mila euro le entrate diventano professionali con necessità di inquadrare il rapporto come lavoro dipendente, autonomo o co.co.co.

LA RIFORMA DELLO SPORT

La bussola del riordino

Riscritte le regole del lavoro sportivo

Atleti più liberi di cambiare società

Molte novità dovranno essere riviste prima della loro entrata in vigore perché toccano prassi vitali per società e associazioni

Andrea Mancino

La pubblicazione dei cinque decreti legislativi della riforma dello Sport in Gazzetta ufficiale il 18 e 19 marzo scorso rappresenta la prima fase del percorso intrapreso per la riforma dello Sport italiano in attuazione della legge delega 86/2019.

Tanti i temi affrontati nei decreti legislativi da cui è composta la riforma, ma ancora oggi restano importanti nodi che dovranno essere risolti entro il termine previsto per l'entrata in vigore dei diversi provvedimenti, fissato al 1° gennaio 2022 dall'articolo 30 del Dl 41/2021 (cosiddetto decreto Sostegni).

Tra le novità introdotte vanno segnalate positivamente

quelle relative alla regolamentazione dell'impiantistica sportiva degli sport invernali e le norme che estendono anche agli atleti paralimpici la possibilità di accedere ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato godendo del medesimo trattamento riservato fino ad ora ai soli atleti normodotati.

Le altre novità previste dai decreti, come già evidenziato su queste pagine, richiederanno invece ulteriori riflessioni e confronti prima della loro entrata in vigore per evitare importanti contraccolpi sulle società e associazioni sportive dilettantistiche già enormemente penalizzate dalla emergenza epidemica in atto nel nostro Paese.

Tra i temi più delicati (e discussi) della riforma rientrano

certamente le norme che regolano l'abolizione del vincolo sportivo e quelle che modificano il trattamento giuridico, fiscale e previdenziale dei rapporti di collaborazione nel mondo dello sport.

Le prime, che entreranno in vigore il 1° luglio 2022, attestano la volontà del legislatore di eliminare qualsiasi vincolo alla libertà del singolo atleta attribuendo alle federazioni il compito di emanare propri regolamenti volti a definire parametri obiettivi in caso di primo contratto di lavoro sportivo.

La gradualità

Sarà fondamentale che l'abolizione preveda una gradualità e una regolamentazione che tuteli le singole società che investendo sul settore giovanile trovano nella cessione dei diritti sportivi dell'atleta un parziale ristoro dei costi sostenuti negli anni per garantirne la crescita tecnica.

Le seconde, che entreranno in vigore dal 1° luglio 2022, ne-

cessitano di modifiche che dovranno necessariamente indicare un trattamento univoco che non prescindano dalle specificità di un settore dove considerate le mansioni strettamente connesse all'attività sportiva svolta e le modalità di svolgimento, diventa difficile, se non impossibile, ricondurre il rapporto di collaborazione nell'alveo del lavoro autonomo o subordinato.

L'incertezza

Il vero nemico è l'incertezza nella quale l'attuale norma abbandona i presidenti delle tante piccole associazioni sportive che con la loro attività da sempre suppliscono alle carenze degli enti pubblici locali in materia di pratica sportiva.

In discussione non è la tutela previdenziale che, oltre determinati limiti reddituali, deve essere garantita a chi lavora, ma le modalità contrattuali con cui realizzare tale obiettivo.

Lo slittamento dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2022 o

dal 1° luglio 2022, con riguardo alle disposizioni in materia di inquadramento giuslavoristico del lavoro sportivo, consentono a tutte le parti interessate di avere più tempo a disposizione per avviare un confronto e per dare una adeguata risposta alle tante osservazioni pervenute in questi mesi.

L'attuale formulazione dei decreti attuativi necessita, infatti, di interventi integrativi e correttivi che dovranno tenere conto delle realtà nelle quali le norme troveranno fattiva applicazione. Interventi, questi, che come previsto dalla legge delega 86/19, potranno avvenire entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti in questione. Lo sport, e in particolare quello dilettantistico di base, fatto di migliaia di volontari ha bisogno di norme chiare e di facile attuazione. Solo così potremo ottenere una riforma che apporti effetti benefici all'intero movimento e non si traduca invece nell'ennesima occasione persa. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli atleti paralimpici nei gruppi civili e militari

Conquiste

Parità di trattamento con i colleghi normodotati

Alessandro Palazzotti

Sport e disabilità significa gettare il cuore oltre l'ostacolo superando le barriere fisiche ma soprattutto quelle culturali. Si tratta di un settore che nell'ultimo periodo è salito alla ribalta nazionale dal punto di vista mediatico e che si appresta a diventare sempre più un ambito di aggregazione per le persone

con disabilità. Basti pensare al fatto che queste ultime in Italia sono più di tre milioni, di cui poco più della metà con disabilità intellettiva. Per la maggior parte di loro lo sport rappresenta un fattore indispensabile di inclusione e coesione sociale. Peraltro, il tema dello sport, relativamente alla disabilità diventa un fattore importante per l'ingresso nel mondo del lavoro.

In quest'ottica la riforma dello Sport, inquadrando allenatori e istruttori come lavoratori subordinati, collaboratori coordinati, continuativi e autonomi va incontro alle richieste di in-

quadramento professionale degli operatori in un settore in cui rimane indispensabile per tutto l'arco della vita.

La normativa risulta interessante laddove riconosce il principio delle "pari opportunità" anche per le persone con disabilità nella pratica e nel lavoro sportivo. In questo contesto, vengono adottate misure volte a valorizzare ancora di più il settore paralimpico. Tra le novità più importanti vi è l'accesso degli atleti paralimpici nei gruppi militari dei corpi civili dello Stato (articolo 43 Dlgs 36/21) come nel caso del corpo

Fiamme azzurre, della Polizia di Stato-Fiamme oro, di quello nazionale dei Vigili del fuoco le Sezioni paralimpiche. Istituito il gruppo sportivo paralimpico del ministero della Difesa, in cui saranno inclusi atleti con disabilità fisiche e sensoriali tesserati con il Comitato italiano paralimpico (Cip). Si tratta di un provvedimento di grande civiltà che pone fine a una disparità e che ha il merito di dare un segnale di inclusione sociale delle persone con disabilità. Con la riforma si garantisce agli atleti paralimpici dei gruppi sportivi lo stesso trattamento economi-

co e contributivo riconosciuto agli altri. A oggi i primi non sono stipendiati, non hanno tutele sanitarie e per di più al termine della carriera agonistica non possono scegliere se congedarsi o prendere servizio all'interno del corpo/ministero di appartenenza. Infine c'è l'istituzione di una sezione nel Registro delle attività sportive dilettantistiche in cui potranno essere iscritte le società e associazioni riconosciute dal Cip (articolo 5 Dlgs 39/21). ●

Vice presidente di Special Olympics Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RIFORMA DELLO SPORT

L'inquadramento

Otto requisiti per lo statuto degli enti sportivi dilettantistici

L'attività sportiva dilettantistica deve essere l'oggetto sociale principale insieme con formazione e didattica

Antonio Fici

Anche dopo la riforma, gli «enti sportivi dilettantistici» potranno avere la forma giuridica di associazione (riconosciuta o non riconosciuta come persona giuridica) o di società. Asd e Ssd rimangono dunque le due tipologie organizzative rientranti in questa categoria unitaria (degli Esd) di nuovo conio normativo. Rispetto alla corrispondente disposizione di cui all'articolo 90, comma 17, della legge 289/02, tuttavia, l'articolo 6, comma 1, Dlgs 36/21 presenta alcune differenze.

Da un lato non fa più riferimento, con riguardo alle associazioni, al Dpr 361/00, per l'ovvia ragione che la modalità ordinaria di acquisizione della personalità giuridica prevista in quest'ultimo decreto è ormai di fatto superata da modalità "speciali" come quella di cui all'articolo 22 del Dlgs 117/17, per gli enti del Terzo settore, e adesso anche quella di cui agli articoli 7 e 14 del medesimo Dlgs 39/21, che consentono alle Asd di ottenere la personalità giuridica di diritto privato mediante iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Dall'altro lato, non richiama più le sole «società di capitali» bensì tutte le società di cui al titolo V del Codice civile, incluse dunque quelle di persone. Nessun rinvio esplicito, invece, figura più alla forma della società cooperativa (che si trova disciplinata nel titolo VI del Codice civile), ciò di cui è difficile comprendere le motivazioni, se non sulla base di

una dimenticanza cui occorrerà riparare in sede di "correzione" della riforma.

Gli Esd devono tutti costituirsi con un atto scritto nel quale deve essere indicata la loro sede legale. Il loro statuto deve avere i contenuti minimi essenziali di cui all'articolo 7 Dlgs 36/21, e quindi prevedere:

- 1 la denominazione, che deve essere formata indicando la finalità sportiva o la natura sportiva dilettantistica dell'ente;
- 2 l'oggetto sociale, che deve consistere nell'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- 3 l'attribuzione della rappresentanza legale;
- 4 l'assenza di fini di lucro;
- 5 le disposizioni sull'ordinamento interno che deve essere ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e all'elettività delle cariche sociali, fatte salve le Ssd per le quali

si applicano le disposizioni del codice civile;

- 6 l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- 7 le modalità di scioglimento;
- 8 l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento.

Sul versante organizzativo numerosi sono gli elementi di continuità e poche le cesure rispetto alla normativa precedente di cui all'articolo 90, comma 18, legge 289/02.

Tra queste ultime quelle più significative appaiono: la maggiore cura con cui l'assenza di fini di lucro è disciplinata dall'articolo 8 Dlgs 36/21, anche grazie a un rinvio formale all'articolo 3 Dlgs 112/17 sulle imprese sociali; la facoltà attribuita alle Ssd dall'articolo 8, comma 3, Dlgs 36/21, di distribuire, seppur limitatamente, utili ai propri soci; la previsione per cui l'attività sportiva dilettantistica, quale attività istituzionale degli Esd, debba costituire il loro oggetto sociale principale, sicché attività "diverse" possono da loro esercitarsi soltanto a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto all'attività istituzionale, secondo criteri e limiti da definirsi con decreto di natura regolamentare del presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze.

Rimane come in passato il divieto per gli amministratori di un Esd di ricoprire qualsiasi carica in un altro Esd nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni. ●

LE NOVITÀ

Le Asd potranno acquisire personalità giuridica con l'iscrizione al Registro. Le Ssd potranno costituirsi anche in forma di società di persone. Rafforzata l'assenza di scopo di lucro delle Asd, permesso alle Ssd di distribuire, limitatamente, utili. Gli enti possono svolgere attività "diverse" con precisi limiti

Lo scopo di lucro non è ammesso

Le novità

Deroga per distribuire fino al 50% di utili

**Marina Garone
Gabriele Sepio**

Nuova definizione di assenza di scopo di lucro per gli enti dilettantistici, in linea con il quadro normativo del Terzo settore.

I decreti di riforma dello Sport, nel dettare le nuove disposizioni in tema di Asd (associazioni sportive dilettantistiche) e Ssd (società sportiva dilettantistica), intervengono anche sulle clausole relative al divieto di distribuzione di utili, con una disciplina che riprende, per alcuni aspetti, quella in materia di impresa sociale. Vediamo quindi quali sono le principali novità del decreto di riforma degli enti sportivi (Dlgs 36/21), che si renderà applicabile a tali enti a partire dal 1° gennaio 2022.

La disciplina attuale (articolo 90 della legge 289/02) dispone che gli statuti di Asd/Ssd debbano prevedere l'assenza di fini di lucro e il divieto di dividere i proventi delle attività tra i soci, anche in forme indirette.

Sul punto, la riforma dello Sport introduce alcune innovazioni che riprendono le previsioni dei decreti sul Terzo settore (Dlgs 117/17 e Dlgs 112/17).

La gestione degli utili

In particolare, ai sensi delle nuove disposizioni, le Asd e

Ssd dovranno destinare eventuali utili e avanzi allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio, con la precisazione che a tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili comunque denominati, anche in caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento del rapporto (formulazione che riprende quella dell'articolo 8 del Codice del terzo settore).

Una parziale deroga è prevista per le Ssd, che potranno destinare una quota inferiore al 50% degli utili annuali alla distribuzione di dividendi, in misura comunque non superiore all'interesse dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale versato.

Disposizione che riprende quanto previsto per le imprese sociali costituite in forma di società e che riveste carattere innovativo rispetto all'attuale disciplina delle Ssd, per le quali è previsto il divieto di divisione dei proventi tra i soci.

Attenzione, tuttavia, ove la Ssd intenda applicare il regime fiscale di cui all'articolo 148, comma 3 Tuir, per la decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati da partecipanti e tesserati per lo svolgimento delle attività istituzionali: in tal caso, lo statuto dovrà rispettare i requisiti dell'articolo 148, comma 8 Tuir, che prevedono in ogni caso il divieto di distribuire utili, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. ●

LA RIFORMA DELLO SPORT

L'operatività

Attività secondarie e strumentali solo se previste dallo statuto

I limiti delle entrate derivanti da questi capitoli dovranno essere definiti con decreto della presidenza del Consiglio

Celestino Bottoni

La riforma dello sport ha ridefinito l'ambito di operatività degli enti sportivi. Il Dlgs 36/2021 individua, infatti, le attività principali e "secondarie" che potranno essere svolte da essi. Il legislatore ha previsto la necessità di indicare espressamente nell'oggetto sociale l'esercizio stabile e continuativo delle attività sportive dilettantistiche.

Gli enti potranno svolgere formazione, didattica, preparazione e assistenza nell'ambito delle attività del settore sportivo.

Una precisazione contenuta nella norma, che desta perplessità: appare in contrasto con la normativa Sport (articolo 90 della legge 289/2002) e con la possibilità per associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd) di accedere al Registro unico (Runts) assumendo la qualifica di ente del Terzo settore (Ets).

Una chance questa riconosciuta dallo stesso articolo 7 del Dlgs 36/2021.

Di fatto, gli enti sportivi che vogliono diventare Ets sono costretti a calibrare le disposizioni del Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017 o Cts) e dell'impresa sociale (Dlgs 112/2017) con quelle indicate nel decreto attuativo della riforma. A tal fine, laddove una associazione sportiva dilettantistica voglia rendere compliant il proprio statuto al Cts, dovrà modificare l'oggetto sociale indicando tra le finalità l'esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale per il per-

seguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Una precisazione che tuttavia sembrerebbe non conforme alle nuove disposizioni della riforma. Evidente, dunque, la necessità di coordinamento.

D'altro canto, non può non ammettersi la possibilità per coloro che vorranno assumere anche la qualifica di Ets di svolgere tra le attività di interesse generale quella di organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche senza alcun vincolo o esclusiva di riconoscimento o meno della pratica sportiva da parte del Coni. Novità quest'ultima importante: valorizza il ruolo dello sport come strumento di inclusione sociale anche fuori dei canali classici delle attività Coni (articolo a lato). Accanto alle attività principali Asd e Ssd, come previsto dall'articolo 9 del Dlgs 36/21, potranno

L'opzione. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono essere anche iscritte al Runts (Registro unico nazionale del Terzo settore)

svolgere anche quelle secondarie e strumentali, a due condizioni:

① tale chance dovrà essere espressamente prevista dallo Statuto o dall'atto costitutivo;

② gli enti sportivi, per svolgere tali attività, dovranno rispettare i limiti definiti da un decreto adottato dal Presidente del Consiglio o dall'autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto col ministro dell'Economia (articolo 9, Dlgs 36/2021).

Ma il rispetto di tali limiti parrebbe incidere sul regime previsto dalla legge 398/1991. Così si rischia di limitare le entrate commerciali degli enti che si avvalgono di tale regime, incluse quelle da sponsorizzazioni: si dovrebbero rispettare, a differenza di quanto richiesto dalla legge 398/1991, i parametri che verranno indicati dal decreto previsto dall'articolo 9 del Dlgs 36/2021.

Più in generale, tuttavia, bisognerà comprendere la portata applicativa del decreto anche tenendo conto della possibilità per gli enti sportivi di accedere alla riforma del Terzo settore: sarebbe auspicabile un coordinamento con i limiti previsti per gli Ets nello svolgimento delle attività diverse (articolo 6, Cts) che per questo tipo di entrate prevede il rispetto del 66% dei costi dell'ente o il 30% dei ricavi. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA



ADOBESTOCK

Le linee guida nel terzo settore

Le due riforme

Occorre perseguire il coordinamento

Jessica Pettinacci

Per gli enti sportivi, il boomerang delle attività *secondarie e strumentali* a quelle istituzionali. Con la riforma dello Sport, la disciplina degli enti sportivi dilettantistici viene conosciuta da quella introdotta per gli enti del Terzo settore (Ets), anche con riguardo alla distinzione contenuta nel Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017 o Cts) tra attività di interesse generale e attività diverse.

Nella sostanza, le Asd e Ssd potranno esercitare in via principale e prevalente l'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, come previsto all'articolo 7, comma 1, lettera b) del nuovo Dlgs 36/2021, che richiama espressamente uno dei principali settori di attività d'interesse generale degli Ets, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera t) del Cts. Attenzione però: il richiamo delle attività sportive contenuto nel Terzo settore non fa riferimento alle discipline riconosciute dal Coni, con la conseguenza che potrà rientrare nel novero dell'oggetto sociale qualsiasi forma di attività fisica che abbia come obiettivo il miglioramento della condizione fisica/psichi-

ca e lo sviluppo delle relazioni sociali (si veda l'articolo a fianco).

Oltre a ciò, si apre per Asd e Ssd la chance di svolgere attività diverse da quelle principali. Attenzione, tuttavia, ai limiti previsti dalla riforma. Al pari del Cts, l'articolo 9 del Dlgs 36/2021 delimita l'ambito di applicazione, richiedendo agli enti sportivi il rispetto dei caratteri di secondarietà e strumentalità, in base a criteri che saranno definiti con apposito decreto.

Emerge in maniera chiara la stessa logica che governa la disciplina del Terzo settore. Con la conseguenza che, per definire la strumentalità e secondarietà delle attività diverse delle Asd/Ssd, potrebbero prendersi a riferimento i parametri definiti nel decreto attuativo dell'articolo 6 del Cts (di cui si attende un nuovo parere del Consiglio di Stato e, poi, la pubblicazione definitiva). Tuttavia, a differenza del Terzo settore – ove la secondarietà verrebbe rimessa a due criteri alternativi di misurazione (cioè i ricavi da attività diverse non devono essere superiori al 30% delle entrate complessive o al 66% dei costi complessivi) – solo il parametro dei costi sembrerebbe poter applicarsi al mondo sportivo, posto che Asd/Ssd difficilmente vantano entrate di natura corrispettiva derivanti da attività principali. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RIFORMA DELLO SPORT

Contabilità

Rendiconto economico-finanziario per accedere ai benefici fiscali

Le associazioni sportive dilettantistiche hanno ampi margini per definire i criteri per la formazione del bilancio

Maurizio Postal
Matteo Pozzoli

Con la riforma dello Sport nessun importante cambiamento sul fronte degli obblighi contabili e di rendicontazione. Se gli Ets dovranno aggiornare i propri piani dei conti in vista della predisposizione del primo bilancio di esercizio (bilancio 2021, da approvare nel 2022) secondo le linee guida dettate dal Dm 5 marzo 2020 e dei principi contabili di settore in corso di preparazione da parte dell'Organismo italiano di contabilità, Associazioni sportive dilettantistiche e Società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd) continueranno a seguire (anche dopo l'entrata in vigore della riforma) le precedenti impostazioni.

Sul punto, l'articolo 7 Dlgs 36/2021 prevede che nello statuto debba essere indicato l'obbligo di redazione di «rendiconti economico-finanziari» nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari.

Pertanto, l'obbligo per tali enti di redigere un rendiconto economico-finanziario è condizione necessaria per poter godere della decommercializzazione dei proventi derivanti da attività istituzionali svolte a fronte di corrispettivo a favore di soci, associati e tesserati (articoli 148, comma 8 Tuir e 4, comma 7 Dpr 633/72).

Pertanto, le Asd fruiranno, di un'ampia libertà nella scelta della tecnica di esposi-

zione dei dati economici e finanziari consuntivi, a differenza degli Ets, tenuti al rispetto di norme codificate dal punto di vista contabile e tecnico applicativo.

Spetterà all'ente stesso, laddove lo ritenga opportuno, definire in maniera più precisa i criteri a cui rifarsi per la formazione del bilancio. Le Ssd invece seguono le previsioni codicistiche per la predisposizione del bilancio e tenuta delle scritture contabili.

Nel caso in cui l'impostazione della tenuta dei conti non venga revisionata volontariamente, gli enti sportivi andranno «in continuità» anche dopo l'applicazione della riforma.

Va fatta attenzione al fatto che la tenuta dei conti assume rilievo anche ai fini fiscali. In questo senso, le Asd che optino per il regime 398/91

sono esentate, oltre che dagli obblighi e dalla tenuta dei libri Iva, anche dalla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi. Le Ssd, invece godono delle agevolazioni di cui all'articolo 74, comma 6 Dpr 633/1972.

La tenuta dei registri Iva viene sostituita dal Registro di cui al Dm 11/02/1997 adattato. Confermata la richiesta di annotazione dei proventi derivanti dalla raccolta pubblica dei fondi e dalle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, anch'esse decommercializzate (articolo 25 legge 133/1999) nel registro da ultimo menzionato.

In caso di Ssd/Asd con proventi pari o superiori a 400mila euro e titolari di partita Iva, previsto l'obbligo di tenuta dei registri Iva oltre che della presentazione delle dichiarazioni dei redditi (Ires ed Irap) ed Iva secondo le regole ordinarie.

Confermate, invece, le precedenti richieste in merito al modello Eas, da cui sono esentati gli Ets.

Diversi gli obblighi, invece, per gli enti del Terzo settore. Gli Ets, anche se non esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, hanno obblighi di tenuta delle scritture contabili ai fini fiscali.

In particolare, gli Ets non commerciali devono adottare scritture contabili cronologiche e sistematiche capaci di esprimere le operazioni di gestione e di fornire la base per la rappresentazione del bilancio di esercizio civilistico. Accanto a ciò, bisognerà tenere scritture contabili separate per le attività svolte con modalità commerciali mentre per le raccolte pubbliche di fondi è previsto un rendiconto specifico. ●

Bilanci, un termine per gli enti non profit

Scadenze

L'approvazione entro il 29 giugno

Ilaria Ioannone
Gabriele Sepio

Per gli enti sportivi con il decreto varato lo scorso 31 marzo dal Consiglio dei ministri vengono allineati i termini per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2020 indipendentemente dalla qualifica di associazione di promozione sociale (Aps) o meno. Sul punto è bene ricordare che inizialmente con il decreto Milleproroghe tali enti si sarebbero trovati ad adempiere all'obbligo con termini differenziati a seconda della forma/qualifica assunta.

Nel primo caso, gli enti sportivi avrebbero dovuto approvare il bilancio d'esercizio 2020 tenendo conto delle scadenze individuate dal proprio statuto o, se contemporanea- mente iscritti nell'anagrafe Onlus, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20 bis Dpr 600/73 (entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso di corrispondenza dell'esercizio con l'anno solare). Avvalendosi come previsto per Onlus e Odv della possibilità di convocare l'organo competente per tale adempimento con la modalità della videoconferenza seppur in assenza di una previsione statutaria. Discorso diverso, invece, per gli enti sportivi sprovvisti della qualifica di Aps. In considerazione delle misure emergenziali sarebbero stati gli unici a poter beneficiare di un termi-

ne più ampio per l'adempimento secondo quanto previsto dall'articolo 106 Dl 18/20 come modificato dal Milleproroghe. Tale disposizione consente nella sua formulazione originaria agli enti diversi da Onlus, Odv e Aps di poter convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. In altri termini, nel caso in cui l'esercizio coincida con l'anno solare (31 dicembre) gli enti sportivi rientranti in tale categoria hanno tempo per approvare il bilancio d'esercizio sino al 29 giugno. Per di più, beneficiando delle altre agevolazioni previste per le società. Basti pensare, ad esempio, al voto elettronico o per corrispondenza, alle modalità di svolgimento dell'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, rappresentante designato e altro, applicabili, a seguito delle modifiche apportate dal Dl Milleproroghe, alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021.

Una disparità di trattamento così evidente che ha portato il Governo con il nuovo decreto a garantire la proroga per l'approvazione del bilancio con le modalità previste dall'articolo 106 citato anche per gli enti che medio tempore hanno la qualifica di Ets, in particolare Onlus, Odv e Aps. Una modifica che pone fine ad un evidente difetto di coordinamento normativo considerando che una proroga ad hoc per Onlus, Odv e Aps era già prevista dall'articolo 35 Dl cura Italia. Disposizione, questa, che consentiva a tali enti di approvare il bilancio 2019 al 31 ottobre 2020. ●

GLI ADEMPIMENTI

Gli obblighi contabili per Asd e Ssd restano per lo più invariati e si differenziano a seconda che l'associazione sia titolare di partita Iva o meno, se svolga sia attività commerciale ed istituzionale o solo quest'ultima. Le scritture contabili si devono conservare ai fini fiscali fino a quando siano decaduti i termini previsti dalla legge per effettuare i controlli oppure fino al termine di eventuali contenziosi in essere.

LA RIFORMA DELLO SPORT

L'elenco

Il nuovo Registro monitorerà impianti e contratti di lavoro

Dal 1° gennaio 2022 passaggio automatico dei dati di chi è già censito al Coni. Prima iscrizione con il rispetto dei requisiti formali

Andrea Mancino

Dal 1° gennaio 2022, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito dal Dlgs 39/2021, sostituirà quello Coni con la traslazione automatica dei dati senza la necessità di alcun intervento da parte dei soggetti già iscritti.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto (entro il 1° luglio 2022) il dipartimento dello Sport dovrà emanare un provvedimento che ne disciplini modalità di tenuta, conservazione e gestione. Asd/Ssd, attraverso i propri organismi affiliati (Fsn, Dsa, Eps) potranno chiedere l'iscrizione. Ma, a differenza di quanto accade oggi, oltre ai dati dei tesserati e delle

attività svolte, dovranno essere inseriti l'elenco degli impianti utilizzati con i relativi contratti, i contratti di lavoro sportivo/di collaborazione amatoriale, il bilancio/rendiconto annuale con i relativi verbali di approvazione, i verbali di assemblee per le modifiche statutarie o di nomina degli organi amministrativi o di controllo.

I dati richiesti rendono il Registro uno strumento pubblicitario prevedendo che l'iscrizione certifichi la natura dilettantistica della Asd/Ssd, e che allo stesso tempo questi siano opponibili ai terzi acquisendo efficacia probatoria.

Una funzione confermata anche dalla possibilità per un'associazione di acquisire al momento dell'iscrizione la personalità giuridica. Sul punto, il

riconoscimento potrà avvenire senza particolari vincoli salvo che la costituzione sia per atto pubblico, affidando il compito al notaio di verificare le condizioni previste dalla legge.

In questa ottica, il Registro diviene non solo uno strumento statico che pone obblighi, ma anche dinamico in grado di fotografare costantemente le attività effettivamente svolte a tutela delle vere Asd e Ssd in collaborazione con gli organismi affiliati. Alcuni aspetti però richiedono di essere chiariti onde evitare problemi in sede di applicazione.

Il principale riguarda le modalità previste per le Asd/Ssd neocostituite che per la prima volta chiedono l'iscrizione nel registro.

In questi casi non sarà possibile fornire i dati dei tesserati, le attività (sportive didattiche e formative) svolte né i contratti di lavoro sportivo o amatoriale vigente che non possono essere sottoscritti in quanto solo l'iscrizione certifica che l'Asd/Ssd ha

natura dilettantistica e quindi matura il diritto di accedere alle discipline fiscali e giuslavoristiche previste per il settore.

La prima iscrizione, pertanto, dovrà essere consentita, come accade per il registro delle imprese, valutando il rispetto degli adempimenti formali previsti dalla legge e dai regolamenti del Coni, del Cip e degli organismi affiliati. Lo svolgimento effettivo di attività sportive dilettantistiche dovrà essere effettuato in una fase di controllo successivo, valutando la conferma o la cancellazione dal registro.

A tal fine la formulazione dell'articolo 6 dovrà essere modificata distinguendo la fase costitutiva da quella di conferma annuale successiva prevedendo, tra i documenti da allegare, l'atto costitutivo e lo statuto dell'Asd e Ssd che chiede l'iscrizione.

Da evidenziare, inoltre, in un'ottica di funzionalità e semplificazione due aspetti ulteriori.

In primis il termine di 45

giorni fissato per accettare la richiesta di iscrizione nel registro appare eccessivo ed impedisce la regolare partecipazione di Asd e Ssd alle attività sportive organizzate dai propri organismi affiliati.

Auspicabile che l'iscrizione sia immediata a seguito della trasmissione dei dati da parte dell'organismo affiliante riservandosi un termine per eventuali controlli successivi.

Per quanto attiene le funzionalità dinamiche del registro, per semplificare le attività delle associazioni e società sportive, sarebbe auspicabile prevedere l'obbligo per gli organismi affiliati di aggiornare costantemente i dati relativi a: tesserati, attività sportive, didattiche/formative svolte dall'affiliata. Inoltre, il deposito nel Registro dei contratti di lavoro "amatoriale" dovrebbe sostituire quello presso il Centro per l'impiego sollevando associazioni e società sportive da un adempimento oneroso. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Regole ad hoc per le società riconosciute dal Cip

La sezione speciale

Atteso il regolamento del dipartimento Sport

Francesco de Nardo

Il Dlgs 39/21, istituisce presso il Dipartimento per lo sport il «Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche», al quale dovranno essere iscritte, per ottenere la certificazione della propria natura dilettantistica, tutte le Asd e Ssd che operano e, quindi, svolgono attività sportiva, compresa l'attività

didattica e formativa, nell'ambito di una federazione sportiva nazionale, una disciplina sportiva associata, un ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

Nella sezione speciale, potranno chiedere l'iscrizione le società e associazioni sportive riconosciute dal Cip (Comitato italiano paralimpico). Dalla lettura del testo emerge la differenza creata dal legislatore tra quelle riconosciute dalle Fsn, Dsa e Eps e quelle paralimpiche. Nel primo caso infatti è necessaria unicamente l'affiliazione a uno degli organismi affiliati riconosciuti

dal Coni, nel secondo caso è richiesto il riconoscimento diretto del Cip.

La questione di fatto crea una disparità in quanto nel caso delle attività paralimpiche sarà necessario un riconoscimento diretto da parte del Cip affidando allo stesso la trasmissione diretta dei dati necessari per l'iscrizione.

Si ricorda che nelle norme attualmente vigenti il riconoscimento è affidato al Coni e al Cip i quali possono delegarlo agli organismi affiliati riconosciuti dagli stessi, mentre nella formulazione attuale sembrerebbe sottrarsi

il potere di riconoscimento al Coni, mantenendolo per il Cip ma con oggettive difficoltà operative.

L'attuale formulazione dell'articolo 6 del decreto regolamenta solamente le modalità di iscrizione per Asd e Ssd affiliate a Fsn, Dsa e Eps, precisando che siano gli organismi affiliati, su richiesta dell'affiliata a trasmettere i dati richiesti per l'iscrizione al Registro.

Tale "dimenticanza", o per meglio dire incongruenza della norma, potrà essere sanata sia in via legislativa che regolamentare.

Il decreto infatti entrerà in vigore dal 1° gennaio 2022 e saranno previsti ulteriori 6 mesi per la predisposizione, da parte del Dipartimento dello sport, di un apposito regolamento dove disciplinare la modalità di iscrizione da parte di Asd e Ssd riconosciute dal Cip.

Appare evidente che i dati richiesti potranno essere comunicati unicamente dagli organismi affiliati, così come appare auspicabile mantenere in capo al Coni e al Cip la funzione di riconoscimento a fini sportivi. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RIFORMA DELLO SPORT

L'elenco

Registro in modalità telematica

Il controllo spetta al Dipartimento

La presidenza del Consiglio si avvarrà della società Sport e salute per svolgere le funzioni ispettive

Ciro Bisogno

La novità più rilevante introdotta con il Dlgs 39/2021 è l'istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito presso il Dipartimento dello Sport.

Sulla scia dell'imminente Registro unico del Terzo settore (Runts), anche il nuovo Registro sarà gestito a livello nazionale e in via telematica, con l'ausilio di Sport e Salute Spa, e accoglierà le associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd) che svolgono attività sportiva, compresa quella didattica e formativa, nell'ambito di una Federazione nazionale (Fsn), Disciplina sportiva associata (Dsa) o Ente di promozione sportiva (Eps) del Coni. Con la riforma cambia pertanto il soggetto gestore certificatore della natura dilettantistica delle associazioni e società sportive, che dal Coni diventa il dipartimento per lo Sport.

Che fine faranno, allora, i dati che gli enti dilettantistici avevano già caricato sul Registro Coni? Sul punto, interviene lo stesso decreto che, all'articolo 12, disciplina la procedura cosiddetta di traslazione dei dati dal vecchio Registro al nuovo, che sostituirà a tutti gli effetti quello a oggi vigente.

Pertanto, le Asd e Ssd che allo stato attuale risultano iscritte nel Registro Coni, comprese quelle riconosciute dal Cip, troveranno automatica collocazione nel nuovo Registro e continueranno così a beneficiare dei diritti derivanti dall'iscrizione. Previsioni che si avvicinano a quelle del Terzo settore, ove gli enti ora dotati, ad esempio, della qualifica di associazioni di pro-

mozione sociale (Aps) popoleranno il Runts "trasmigrando" dai relativi registri nazionale/regionali Aps.

Ad ogni modo, le nuove norme non sono ancora efficaci, posto che l'entrata in vigore del Dlgs 39/2021 è rinviata al 1° gennaio 2022 per effetto del decreto Sostegni (articolo 30, Dl 41/2021). A ciò si aggiunge l'ulteriore termine di 6 mesi, previsto dalla data di entrata in vigore del decreto, entro il quale il Dipartimento per lo sport dovrà definire, con apposito provvedimento, la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro. Solo da tale momento inizierà, dunque, l'effettiva trasposizione dei dati dal Coni. Gli enti sportivi che vorranno assumere la qualifica di Asd e Ssd, secondo la nuova disciplina, potranno iscriversi tramite le Fsn, gli Eps o le Dsa che provvederanno, su richiesta delle proprie affiliate, a inviare la domanda al Dipartimento per lo sport (articolo 6,

I controlli. Il dipartimento per lo Sport potrà cancellare gli enti per illeciti e irregolarità

Dlgs 39/21). Quest'ultimo, entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, potrà accogliere e procedere all'iscrizione, rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato o richiedere documentazione integrativa.

Requisiti ed effetti

Appare criticabile l'elenco dei requisiti di iscrizione con previsioni che gravano sull'organizzazione volontaristica dello sport dilettantistico. Si pensi alla richiesta dell'elenco degli impianti utilizzati per l'attività sportiva praticata (con i relativi dati che ne attestano il diritto di utilizzo), i contratti di lavoro e le collaborazioni amatoriali, i compensi e le mansioni svolte, il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato e il relativo verbale.

L'iscrizione al nuovo Registro non produce effetti illimitati e l'ente dilettantistico potrà richiederne in qualsiasi momento la cancellazione con istanza motivata. Il Dipartimento per lo Sport potrà, inoltre, procedere alla cancellazione anche a seguito di accertamento d'ufficio o in virtù di provvedimenti giudiziari definitivi o anche nel caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente, ovvero della carenza dei requisiti per la permanenza nel Registro. ●

Presidente Pgs, Polisportive giovanili salesiane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ADOBESTOCK



Personalità giuridica più facile

L'iscrizione

Sul patrimonio minimo silenzio normativo

Gianluca Abbate

In attesa del decreto attuativo che definirà il funzionamento del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rnasd), istituito presso il Dipartimento per lo sport in forza dell'articolo 4 del Dlgs n. 39/2021, è necessario definire le modalità della procedura per l'acquisto della personalità giuridica da parte delle associazioni dilettantistiche. A tal riguardo, l'articolo 14 del citato decreto prevede che, in deroga al Dpr n. 361/2000, le Asd potranno conseguire la personalità giuridica con l'iscrizione nel nuovo Registro, affidando al notaio rogante il controllo di legalità sostanziale sul contenuto degli atti costitutivi. In particolare, spetterà a quest'ultimo verificare la sussistenza dei requisiti necessari alla configurabilità giuridica della "natura dilettantistica", ossia: a) l'indicazione nella denominazione sociale della finalità sportiva dilettantistica, b) la determinazione dell'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio, in via stabile e principale, dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica; c) l'assenza di fini di lucro; d) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento.

Uno degli aspetti che sembra emergere, confrontando tale procedura con quella per gli enti

del Terzo settore di cui all'articolo 22 del Cts, è che per le Asd l'articolo 14 del Dlgs n. 39/2021 nulla prevede sui requisiti patrimoniali minimi. Pertanto, in base a un'interpretazione letterale della norma, il notaio sarebbe svincolato dall'obbligo di accertamento dell'adeguatezza patrimoniale. Ciò desta perplessità: difatti, dato che, ricorrendone i presupposti, gli enti aventi a oggetto l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche possono assumere la qualifica di enti del Terzo settore, in base all'articolo 5, comma 1, lettera t), del Dlgs n. 117/2017 (Cts) si pone la questione in caso di contemporanea iscrizione nei due registri Runts e Rnasd. E inoltre, nello specifico, con riferimento al Registro unico nazionale, va evidenziato che il notaio dovrà prioritariamente accertare la congruità della consistenza patrimoniale dell'ente. Potrebbe accadere, allora, che un'associazione non riconosciuta avente per oggetto l'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera T, del Cts, iscritta al Runts e che non disponga del patrimonio minimo per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ex articolo 22 del Cts, possa iscriversi al Rnasd chiedendo il riconoscimento della personalità giuridica solo in quest'ultimo registro. Ci troveremo di fronte, pertanto, a una associazione che come Ets non è riconosciuta e come Asd sì. Sembrerebbe quindi che si tratti di un evidente difetto di coordinamento tra quanto previsto dalla riforma dello Sport e le disposizioni contenute nel Cts. ●

Consigliere nazionale del notariato con delega al Terzo settore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RIFORMA DELLO SPORT

I rapporti con il Runts

Gli enti sportivi possono aderire anche al Terzo settore

Con la doppia iscrizione in caso di contrasto prevalgono le norme del Codice del Terzo settore

**Andrea Mancino
Gabriele Sepio**

Piena compatibilità tra Registro unico del Terzo settore (Runts) e nuovo Registro delle attività sportive dilettantistiche. Dai decreti di riforma dello Sport emerge la volontà di definire una volta per tutte il rapporto tra i due registri e si conferma la possibilità per associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd) di assumere anche la qualifica di ente del Terzo settore (Ets).
Ciò sconfigge uno dei mag-

giori equivoci legati al mondo dilettantistico ed è frutto del recepimento legislativo degli orientamenti formati dalla prassi: già l'agenzia delle Entrate, con circolare 18/E/2018, aveva espressamente previsto che gli enti sportivi potessero entrare nel Terzo settore. La riforma dello Sport conferma la possibilità per Asd/Ssd di iscriversi sia nel Runts sia in quello che sarà la nuova "casa" degli enti sportivi dilettantistici, istituito presso il Dipartimento dello Sport e che prenderà il posto del Registro attualmente tenuto dal Coni.

La pacifica convivenza delle Asd/Ssd nei due registri è, del resto, un convincimento che si basa sulle diverse finalità cui assolvono i registri medesimi. Mentre l'accesso all'istituendo Registro attività dilettantistiche assume rilievo ai fini sportivi, il Runts certifica "l'appartenenza" dell'ente al Terzo settore e ha valenza costitutiva per fruire dei benefici previsti dal Cts.

Le valutazioni da fare

L'iscrizione nei due Registri sarà un passo importante (anche a livello fiscale), che gli enti saranno chiamati a valutare già in questa fase transitoria di attuazione della riforma dello Sport. Vale a dire in attesa dell'entrata in vigore dei relativi decreti attuativi, slittata al 1° gennaio 2022 per effetto del decreto Sostegni (Dl 41/2021, articolo 30,

comma 7) e dell'emanazione del decreto istitutivo del nuovo Registro ai fini sportivi, atteso non prima di metà 2022 (cioè decorsi sei mesi dal 1° gennaio prossimo, ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del Dlgs 39/2021).

Oltre alle tempistiche, due gli aspetti da considerare in sede di iscrizione ai due registri. Sotto un primo profilo, il decreto di riforma dello Sport chiarisce la portata del rapporto Sport/Terzo settore, prevedendo che, in caso di potenziale contrasto tra le due discipline, è al Terzo settore che occorrerà fare prioritariamente riferimento (articolo 6, comma 2 Dlgs 36/2021).

Il dubbio-certificazione

Tenuto conto della fase transitoria di avvio della riforma dello Sport, da chiarire, invece,

a quale organismo spetterà il compito di certificare la natura dilettantistica di associazioni e società sportive. Il nuovo Dlgs 39/2021 abroga, infatti, la norma ai sensi della quale il Coni costituisce l'unico organismo certificatore dell'attività sportiva svolta dalle Asd/Ssd (articolo 17, comma 1 del Dlgs 39/2021).

L'abrogazione non scatterà subito: è slittata al 1° gennaio 2022 col Dl Sostegni. Ma, una volta entrata in vigore tale norma, resta da capire chi sarà l'organismo deputato a certificare l'effettiva natura dilettantistica degli enti nella fase transitoria che intercorre tra l'entrata in vigore dell'articolo 17 del Dlgs 39/2021 e la piena operatività del nuovo Registro presso il dipartimento dello Sport. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Associazioni sportive con preferenza per le Aps

L'inquadramento

Le società guardano alle imprese sociali

**Jessica Pettinacci
Gabriele Sepio**

Con il Dlgs 36/2021, Sport e Terzo settore fanno squadra. Il legislatore della riforma conferma la previsione – già desumibile dalla normativa Terzo settore – per associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd) di assumere la qualifica di ente del Terzo settore (Ets). Con la possibilità, dunque, di iscriversi sia nel Registro unico del Terzo settore (Runts) sia in quello previsto ai fini sportivi e di cumulare i benefici del Codice del Terzo settore con quelli introdotti dalla riforma dello Sport.

Gli enti sportivi che intendranno fruire dei vantaggi del Cts dovranno valutare a quale sezione del Runts iscriversi e, quindi, le modifiche statutarie necessarie per la conformità alle norme del Terzo settore.

Alle Asd sarebbe congeniale la sezione delle associazioni di promozione sociale (Aps), per la natura mutualistica dell'attività sportiva svolta, indirizzata verso ed in favore dei propri associati. L'attività degli enti sportivi sembrerebbe svolgersi in compliance con le previsioni riservate all'associazionismo sociale del Terzo settore, in ordine ai destinatari delle attività di interesse generale svolte (associati, loro familiari o terzi) e alle modalità di svolgimento delle stesse (prevalenza dell'attività volontaria degli associati o delle persone aderenti agli enti associati), ai

sensi dell'articolo 35 del Cts.

Potranno, poi, trovare collocazione nella sezione Aps anche le articolazioni territoriali affiliate agli enti di promozione sportiva del Coni, che, al ricorrere dei requisiti del Cts, accederanno invece al Terzo settore nella duplice veste di reti associative e Aps (circolare 2/2021 del ministero del Lavoro).

Discorso diverso, se l'Asd ha i requisiti come Ets, non anche quelli di Aps (forma di associazione; numero di associati non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 Aps; svolgimento in favore di associati, familiari o terzi delle attività ex articolo 5 del Cts, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati). In quest'ipotesi, l'Asd potrà comunque valutare l'accesso al Runts; non nella sezione Aps, ma in quella residuale degli

«altri enti del Terzo settore».

Con l'avvio della riforma dello Sport (dal 1° gennaio 2022), gli enti che intenderanno assumere la doppia qualifica di Asd-Ets/Aps dovranno prevedere in statuto clausole conformi all'articolo 7 del Dlgs 36/2021 (che richiamano l'articolo 90, comma 18 della legge 289/2002), oltretutto al Cts. Non è un aggravio: il Cts non fa altro che declinare e rafforzare le previsioni già valide per le Asd e ribadite nel Dlgs 36/2021. Ad esempio, la clausola sull'assenza di scopo di lucro – prevista in termini analoghi da entrambe le normative – o all'oggetto sociale, che dovrà riportare l'indicazione dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Attenzione, poi, alla clausola sulla devoluzione del patrimonio. Perché lo statuto della Asd-

Ets/Aps sia adeguato a entrambe le normative, occorrerà prevedere una disciplina che stabilisca che, in caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio sarà devoluto sì ad altre associazioni del Terzo settore, ma aventi analoghe finalità sportive.

La riforma dello Sport riconosce, poi, la possibilità per gli enti di assumere la veste di impresa sociale ai sensi del Dlgs 112/2017, ove svolgano attività d'interesse generale con modalità commerciali. Una chance, specie per le Ssd, che possono così accedere alle previsioni riservate agli enti sportivi dilettantistici con veste societaria delineate sulla falsariga del Dlgs 112/2017 (per esempio in tema di mitigazione divieto di distribuzione degli utili, articolo 8, comma 3 del Dlgs 36/2021). ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RIFORMA DELLO SPORT

Il fisco

Sui redditi di lavoro dei dilettanti soglia di esenzione a 10mila euro

Confermata la decommercializzazione dei corrispettivi delle attività in attuazione degli scopi istituzionali verso gli iscritti

Patrizia Claps

Il Dlg 36/2021, che riordina e riformula le disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, a livello fiscale conferma in gran parte la disciplina della normativa previgente.

Il decreto fa, infatti, specificamente salva l'applicazione dei benefici tributari attualmente previsti nel mondo sportivo. Restano così in vigore le norme sulla non applicabilità della ritenuta del 4% sui contributi in favore di Asd/Ssd, Federazioni sportive (Fsn) ed Enti di promozione (Eps) del Coni; sull'assoggettamento a imposta di registro in misura fissa degli atti costitutivi e di trasformazione delle Asd/Ssd e Fsn/Eps; sulla presunzione della qualifica di spesa pubblicitaria dei corrispettivi erogati in favore di Asd e Ssd, fino all'importo di 200mila euro, a fronte di specifica attività del beneficiario (articolo 12 del Dlg 36/21).

Le disposizioni della riforma, efficaci dal 1° luglio 2022, confermano per Asd e Ssd l'applicabilità del regime di decommercializzazione dei corrispettivi specifici per le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali nei confronti degli iscritti di cui all'articolo 148, comma 3 del Tuir, oltreché le disposizioni del Tuir in materia di enti non commerciali (articolo 36, comma 2, Dlg 36/21).

Continuano, poi, ad applicarsi il regime della legge 398/91, che prevede una determinazione forfetaria del reddito d'impresa e Iva, oltreché semplificazioni su adempimenti contabili e certificazione dei corrispettivi; nonché le disposizioni di cui dall'articolo 25 della legge 133/99 (non con-

correnza alla formazione del reddito di due eventi commerciali annui per chi opta per la legge n. 398/91 nel limite di 51.645,69 euro e disciplina dei compensi, rimborsi e premi erogati agli sportivi dilettanti) e l'articolo 90 della legge n. 289/02.

Previsioni da coordinarsi con quelle del Codice del Terzo settore (Cts), in base al quale gli enti sportivi che si iscriveranno anche al Registro unico del Terzo settore (Runts) non potranno più né applicare il regime di decommercializzazione di cui all'articolo 148, comma 3, del Tuir, né optare per il regime agevolato ai fini Ires e Iva

NEL TESTO

La scelta

Il nuovo impianto non introduce modifiche fiscali delle Asd/Ssd, confermando i principali benefici del mondo sportivo, quali il regime di decommercializzazione dei corrispettivi specifici e quello forfetario.

La modifica

Quest'ultimi saranno disapplicati per gli enti sportivi che intendano accedere al Terzo settore, posto che il Cts prevede un regime analogo a quello di cui all'articolo 148 del Tuir per gli enti iscritti nel Runts come Aps, nonché l'esonero dal versamento Iva, dai connessi adempimenti e dalla tenuta delle scritture contabili (articolo 86 Cts).

di cui alla legge n. 398/1991 (articolo 89 del Cts). Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Dlg n. 36/2021 gli enti sportivi dilettantistici possono infatti accedere al Runts e assumere anche la qualifica di ente del Terzo settore.

Si tratta di disapplicazioni normative non ancora efficaci, essendo subordinate alle tempistiche di operatività delle disposizioni fiscali del Cts (ossia all'autorizzazione Ue sui nuovi regimi fiscali) e che trovano un contrappeso nella previsione, ai fini delle imposte dirette, di un regime analogo a quello di cui all'articolo 148 del Tuir per gli enti iscritti nel Runts come associazioni di promozione sociale (articoli 85 e 86 del Cts).

Tra le novità del Dlg n. 36/2021 va segnalata, per gli enti sportivi aventi natura societaria, la possibilità di parziale distribuzione degli utili e il rimborso della quota di capitale versata (articolo 8, comma 3). Viene prevista per le Ssd la possibilità di destinare una quota degli utili ad aumento gratuito del capitale sociale, di distribuire utili ai soci (in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato), rimborsare al socio il capitale effettivamente versato.

Altro aspetto rilevante, è quello relativo al trattamento fiscale dei compensi dei lavoratori sportivi. In particolare, a detti compensi si applica la soglia di esenzione (10mila euro) prevista dall'articolo 69, comma 2, del Tuir. Per effetto della riforma dello Sport, sui redditi da lavoro sportivo nei settori dilettantistici si applica la suddetta soglia di esenzione, quale che sia la tipologia di rapporto ed esclusivamente ai fini fiscali (articolo 36, comma 7 Dlg n. 36/2021). ●

Agenzia delle Entrate, direzione centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali
Lo scritto non impegna l'Agenzia di appartenenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La chance dell'impresa sociale

Corsia preferenziale
Previsti incentivi per gli investitori

Emilio Angelucci
Gabriele Sepio

Con la riforma del Terzo settore è stata estesa anche alle Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) e alle Società sportive dilettantistiche (Ssd) la possibilità di assumere la qualifica di impresa sociale e di beneficiare dei relativi vantaggi fiscali.

Il legislatore, infatti, nel definire l'ambito di attività di interesse generale esercitabili dalle imprese sociali annovera anche l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche (articolo 2, Dlg 112/17).

Tuttavia, se per le Ssd quella dell'impresa sociale rappresenta l'unica scelta percorribile per accedere al Terzo settore, essendo preclusa alle società la qualifica di Ets (articolo 4, Cts), diverso è il discorso quando si parla di Asd.

Per queste ultime, la qualifica di impresa sociale potrebbe risultare vantaggiosa nel caso in cui conseguano la maggior parte dei ricavi da attività svolte in forma di impresa.

Sotto il profilo fiscale, Asd e Ssd che adottino tale qualifica potranno beneficiare, una volta intervenuta l'autorizzazione dell'Unione europea sui nuovi regimi fiscali, della non imponibilità degli utili/avanzi di gestione accantonati a riserva destinati allo svolgi-

mento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio (articolo 18, Dlg 112/17).

Il regime dell'impresa sociale potrebbe quindi risultare, sotto alcuni aspetti, più vantaggioso rispetto a quello della legge n. 398/1991.

Viene infatti superata la distinzione tra ricavi di attività istituzionali e commerciali e vengono esclusi da tassazione tutti i proventi impiegati dall'ente nelle proprie attività.

Resteranno, però, imponibili gli importi destinati ad aumento gratuito del capitale o alla distribuzione di dividendi.

Inoltre, gli investitori delle Ssd potranno fruire di particolari incentivi.

Le persone fisiche potranno infatti detrarre un importo pari al 30% della somma investita, nel limite di un milione di euro per periodo d'imposta.

I soggetti passivi Ires beneficeranno, invece, di una deduzione pari al 30% dell'investimento, nel limite di 1,8 milioni di euro.

Attenzione però, perché tale agevolazione si applica solo agli investimenti diretti ad imprese sociali che abbiano acquisito la qualifica da non più di cinque anni.

Per di più, sarà necessario mantenerli per almeno cinque anni, pena la decadenza dal beneficio.

Infine, alle Asd-impresa sociale saranno applicabili alcune agevolazioni contenute nel Codice del Terzo settore come, ad esempio, quelle in materia di trasferimenti di beni a titolo gratuito ed erogazioni liberali (articoli 82 e 83 Cts). ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RIFORMA DELLO SPORT

Agevolazioni

Gli sponsor possono dedurre le somme versate come pubblicità

Quanto erogato deve essere destinato alla promozione dell'immagine o dei prodotti del finanziatore

Andrea Fatarella

La riforma dello Sport, anche se contiene novità fiscali sul fronte del lavoro sportivo, lascia sostanzialmente invariata la normativa fiscale di riferimento. L'articolo 12 del Dlgs 36/2021 ha ribadito alcune disposizioni fiscali dell'articolo 90 della legge 289/2002, tra cui la possibilità di considerare come spesa di pubblicità - ai sensi dell'articolo 108, comma 1 del Tuir quindi interamente deducibile - il corrispettivo in denaro o natura a società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svol-

gono attività nei settori giovanili riconosciuti da Federazioni sportive nazionali (Fsn) o Enti di promozione sportiva (Eps).

Restano attuali i chiarimenti della circolare 21/E del 22 aprile 2003 delle Entrate, secondo cui la fruibilità dell'agevolazione è a due condizioni:

- ① i corrispettivi erogati vanno destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
- ② va riscontrata una specifica attività del beneficiario della medesima erogazione.

Se rientra in queste condizioni, chi eroga somme a società e associazioni sportive dilettantistiche entro i 200mila euro annui beneficia dell'integrale deducibilità dal reddito d'impresa prevista dall'articolo

108 del Tuir per le spese di pubblicità e propaganda.

Prassi e giurisprudenza

L'Agenzia ha inoltre precisato (risoluzione 57/E/10) che, se vengono erogati a società e associazioni sportive dilettantistiche corrispettivi di ammontare superiore al limite annuo di 200mila euro, l'eccedenza sarà deducibile secondo le regole ordinarie recate dal Tuir. L'eccedenza sarà deducibile o come spesa di pubblicità e propaganda ai sensi dell'articolo 108 del Tuir, a condizione che la natura del rapporto contrattuale presenti tutti i requisiti formali e sostanziali riscontrabili in un rapporto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria o come spese di rappresentanza se sono rispettati i presupposti previsti dal Dm 19 novembre 2008.

Sull'argomento la Cassazione peraltro ha precisato (ordinanze 8540/2020, 15179/2020 e 2990/2021) che tale norma age-

volativa ha introdotto una "presunzione legale assoluta" circa la natura pubblicitaria, non di rappresentanza, delle spese di sponsorizzazione, ponendo precise condizioni per la sua applicabilità tra le quali che la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine e i prodotti dello sponsor e il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (per esempio apposizione del marchio sulle divise, esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo da gioco e così via).

Ritenuta 4% e registro

L'articolo 12 richiama, inoltre, esplicitamente la non applicabilità della ritenuta del 4% sui contributi erogati dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva in favore di Asd e Ssd e l'applicabilità dell'imposta di registro in misura fissa agli atti costitutivi e di trasformazione delle Asd e Ssd, nonché delle Fsn e

degli Eps riconosciuti dal Coni.

Confermata, infine, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa sugli atti costitutivi e di trasformazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva.

Non avendo subito abrogazioni o modifiche, rimangono ancora in vigore nei confronti delle Asd e Ssd le disposizioni di favore legate al regime di cui alla legge 398/1991, compresa la non concorrenza alla formazione del reddito di due eventi commerciali annui nel limite di 51.645,69 euro, nonché l'attuale normativa contenuta nel Tuir (articolo 148) e nel Dpr 633/1972 (articolo 4). ●

*Agenzia delle Entrate,
direzione Centrale*

*Lo scritto non impegna l'Agenzia
di appartenenza*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le liberalità riducono reddito e imposta

Gli altri sconti
Benefici anche per le indirette

Ilaria Ioannone

Accanto alle agevolazioni sulle sponsorizzazioni (articolo sopra), Asd e Ssd che decideranno di accedere al Terzo settore potranno contare su alcuni benefici fiscali su erogazioni liberali e tributi indiretti (articoli 81, 82, 83, 84, comma 2 e 85, comma 7 del Cts). Misure già applicabili per Onlus, Odv e Aps iscritte negli appositi registri e che, una volta operativo il Runtis, saranno

efficaci anche per gli altri Ets.

Sulle erogazioni liberali, Asd e Ssd potranno beneficiare dell'articolo 83 del Cts, che razionalizza il sistema di detrazioni/deduzioni per chi effettua erogazioni in denaro o in natura agli Ets (escluse le imprese sociali in forma societaria diverse dalle coop sociali): per le persone fisiche c'è una detrazione Irpef del 30% dell'erogato fino a 30mila euro l'anno (35% per le Odv) o una deduzione fino al 10% del reddito complessivo dichiarato. I donatori diversi dalle persone fisiche, invece, beneficiano solo della deduzione dal reddito.

Ulteriori agevolazioni riguardano le imposte legate a trasferi-

menti e atti (articolo 82). Alcune disposizioni valgono per tutti gli Ets (commi 4 e 6), altre riguardano solo gli enti diversi dalle imprese sociali costituite in forma societaria (escluse le coop sociali). Gli acquisti di beni a titolo gratuito sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni e dalle imposte ipotecaria e catastale, purché i beni siano utilizzati per l'attività statutaria e l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (comma 2); per la costituzione o il trasferimento a titolo oneroso di diritti immobiliari sconta imposte fisse (comma 4).

Estesa a tutti gli Ets (comprese le coop sociali ed escluse solo le

imprese sociali costituite in altre forme societarie) l'esenzione dall'imposta di bollo (comma 5), dall'imposta sugli intrattenimenti (comma 9) e dalla tassa sulle concessioni governative (comma 10). C'è anche l'imposta di registro e ipocatastale in misura fissa per gli atti costitutivi e le modifiche statutarie, comprese fusioni, scissioni e trasformazioni. In più, esen-

Impianti

Per gli enti sportivi con qualifica di associazione esenzione Ires sugli immobili destinati in modo esclusivo alle attività non commerciali

zione integrale dall'imposta di registro per tutte le modifiche statutarie eseguite per adeguarsi a modifiche o integrazioni normative.

Sul fronte locale, esenzione Imu e Tasi per i soli Ets non commerciali, sugli immobili destinati solo ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché ad attività di religione o di culto, svolte con modalità non commerciale (articolo 82, comma 6). Per i soli enti sportivi con qualifica di Aps c'è l'esenzione Ires sugli immobili destinati in via esclusiva ad attività non commerciale. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RIFORMA DELLO SPORT

Contratti

Il lavoratore sportivo può essere subordinato, autonomo o co.co.co

Nel settore professionistico il rapporto ha natura subordinata, salvo attività singole, senza vincoli o fino a 8 ore a settimana

**Andrea Mancino
Gabriele Sepio**

Con la riforma dello Sport, debutta la figura del lavoratore sportivo con novità efficaci a partire dal 1° luglio 2022 per i collaboratori di Asd, Ssd, Fsn, Dsa ed Eps riconosciuti dal Coni (articolo 25 e seguenti Dlgs 36/2021).

Il primo aspetto sostanziale che emerge è l'elencazione dei soggetti che, operando nel mondo dello sport, possono acquisire la qualifica di lavoratore sportivo: atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.

Un'elencazione tassativa che va così a escludere dal novero chi non espressamente menzionato. È il caso, ad esempio, delle altre figure dirigenziali che, pur garantendo lo svolgimento di manifestazioni e attività sportive, dovranno essere ricondotti nelle normali fattispecie del lavoro subordinato o autonomo.

L'eventuale diverso inquadramento del rapporto (tra autonomo, subordinato e co.co.co) in capo al lavoratore sportivo dilettantistico, inoltre, lascia spazio ad interpretazioni che, in mancanza di pronunce di prassi o giurisprudenziali, potranno far sorgere contestazioni esponendo le associazioni sportive e i loro rappresentanti

legali al rischio di sanzioni, anche di natura penale.

Diversa è invece la definizione di lavoro sportivo nel settore professionistico, posto che, in tale caso, la norma non lascia margini interpretativi. Infatti, prevede che il rapporto continuativo rientri sempre nell'ambito del lavoro subordinato e, solo in alcune fattispecie ben definite, in quello di lavoro autonomo.

In particolare, il rapporto di lavoro è autonomo al ricorrere di almeno uno dei seguenti requisiti:

- ① attività svolta in una singola manifestazione o più manifestazioni collegate tra loro;
- ② mancanza di vincolo in merito alla frequenza di sedute di allenamento;
- ③ l'impegno del soggetto non superi le 8 ore settimanali o 5 giorni al mese (articolo 27, comma 3 del Dlgs 36/2021).

Sarebbe auspicabile se la me-

desima precisazione fosse applicabile anche ai soggetti del settore dilettantistico al fine di evitare dubbi interpretativi.

Discorso analogo vale per le cosiddette collaborazioni amministrativo-gestionali, ammesse a favore di qualsiasi organismo operante nel settore sportivo (Asd, Ssd, Fsn, Dsa, Eps): al superamento del plafond dei 10mila euro (di cui all'articolo 69, comma 2 Tuir), sono espressamente ricondotte in un rapporto di natura professionale.

Pertanto, mentre nel settore professionistico sono individuate solo due fattispecie di rapporto di lavoro con una imposizione diretta e contributiva ben precisa, nel settore dilettantistico le fattispecie sono le più varie (lavoro subordinato, autonomo e co.co.co.) con risvolti sia fiscali che previdenziali.

Ove una prestazione sportiva amatoriale diventi profes-

sionale per il superamento del citato plafond dei 10mila euro, il reddito percepito non rientrerà nella fattispecie dei redditi diversi di cui all'articolo 67 Tuir, bensì in quella del lavoro autonomo con assoggettamento a tassazione ordinaria dell'importo eccedente e a contribuzione dell'intero importo percepito (articolo 36, comma 6 del Dl 36/2021).

L'articolo 36 precisa, inoltre, che qualsiasi sia la tipologia di lavoro (subordinato o autonomo) i redditi fino a 10mila euro sono esenti da imposta, riproducendo di fatto la norma attuale dei compensi sportivi in materia di tassazione diretta. Pertanto, in caso di superamento della franchigia, la tassazione ordinaria si applicherà ai compensi eccedenti, mentre la contribuzione previdenziale sarà calcolata sull'intero importo corrisposto. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Estese allo sport tutte le tutele degli altri settori

Previdenza e assistenza

Più coperture su infortuni e malattie professionali

Giuseppe Berretta

Con il Dlgs 36/21 vengono introdotte rilevanti modifiche in tema di tutele assistenziali e previdenziali dei lavoratori sportivi. L'articolo 33 del decreto sancisce il principio generale di estensione ai lavoratori sportivi delle tutele previdenziali e infortunistiche attualmente applicabili, in base alla natura giuridica del rapporto di lavoro (subordinato, autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa). A

tali soggetti, quindi, si applicherà, in particolare, la disciplina vigente a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità e contro la disoccupazione involontaria.

Accanto a tale misura, l'articolo 34 del Dlgs 36/21 si occupa del regime assicurativo del lavoro sportivo, rafforzando significativamente la tutela dei lavoratori in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali (sino a oggi prevista solo per i lavori sportivi professionisti e assunti con contratto di lavoro subordinato). La norma prevede innanzitutto che, anche in presenza di polizze privatistiche previste dalla legge o dal contratto, tutti

i lavoratori sportivi subordinati siano soggetti all'obbligo assicurativo ai fini Inail e fruiscano delle relative forme di tutela. La stessa norma estende inoltre la tutela Inail ai lavoratori sportivi non subordinati, richiamando le discipline già dettate dall'articolo 5 del Dlgs 38/00 e dall'articolo 51 della legge 289/02.

La riforma dello Sport, inoltre, introduce anche delle importanti novità in tema di trattamento pensionistico. L'articolo 35, infatti, prevede al riguardo che tutti i lavoratori sportivi dipendenti, operanti sia nei settori dilettantistici sia in quelli professionistici, siano iscritti a fini previdenziali al fondo pensione sportivi pro-

fessionisti gestito dall'Inps che assumerà la denominazione di "Fondo pensione dei lavoratori sportivi". Al medesimo fondo dovranno inoltre iscriversi anche i lavoratori sportivi autonomi (anche in forma coordinata e continuativa) operanti però, nei soli settori professionistici.

I lavoratori sportivi non subordinati ed operanti nei settori dilettantistici saranno invece tenuti ad iscriversi alla gestione separata dell'Inps e a versare i relativi contributi secondo aliquote differenziate, in base alla forma giuridica del rapporto di lavoro e alla sussistenza o meno di altre forme obbligatorie di previdenza.

In particolare: per i lavoratori assicurati presso altre for-

me obbligatorie è prevista un'aliquota contributiva del 10 per cento. Per i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgano prestazioni autonome occasionali (e che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie) è prevista un'aliquota pari al 20% nel 2022, al 24% nel 2023, al 30% nel 2024, al 33% nel 2025. Infine, per i lavoratori che svolgano prestazioni autonome (e che non siano assicurati presso altre forme obbligatorie) l'aliquota sarà pari al 15% nel 2022, il 20% nel 2023, al 22% nel 2024 e al 25% nel 2025. Novità che entreranno in vigore a decorrere dal 1° luglio 2022. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RIFORMA DELLO SPORT

Lavoro

L'amatore diventa professionista se supera i 10mila euro l'anno

La prestazione amatoriale non prevede alcuna retribuzione ma solo premi, compensi occasionali, indennità di trasferta e rimborsi

Andrea Mancino

Accanto al lavoratore sportivo la riforma dello sport introduce la nuova figura dell'amatore.

Secondo il Dlgs 36/2021 si qualificano amatoriali tutte le prestazioni svolte nell'ambito delle attività istituzionali delle società e associazioni sportive dilettantistiche, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni per le quali non

è prevista alcuna retribuzione, ma solo premi/compensi occasionali relativi a manifestazioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, purché nel limite di 10mila euro previsto dall'articolo 69, comma 2, del Tuir (articolo 29 del Dlgs 36/2021). Al superamento di tale soglia, l'intera prestazione sarà considerata di natura professionale con assoggettamento a contribuzione e imposizione diretta sull'intero importo. In base ad una lettura combinata degli articoli 29 e

36, comma 6, del Dlgs 36/2021, tutte le prestazioni amatoriali, compresi premi e compensi occasionali, si inquadrano come redditi diversi (articolo 67 del Tuir) entro il limite dei 10mila euro sulla circostanza che tale franchigia vale solo ai fini fiscali. Inoltre, riprendendo alcuni tratti peculiari della figura del volontario prevista nel Cts è riproposta l'ipotesi di incompatibilità con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo svolta a favore di un ente di cui il soggetto è socio, tesserato o per il quale svolge attività.

Esclusa l'applicabilità di tale norma non solo al Coni e al Cip, ma anche agli enti riconosciuti dallo stesso creando una disparità che certamente sarà sanata in sede di revisione.

Le prestazioni amatoriali, non subendo le limitazioni per il «lavoratore sportivo», comprendono di fatto tutti i soggetti che svolgono mansioni ritenute necessarie per lo svolgimento delle attività istituzionali dei diversi organismi. Tuttavia, sarebbe stato opportuno perimetrare l'ambito oggettivo sulla scorta del precedente orientamento di prassi (circolare Inl 1/2016) facendovi rientrare le sole mansioni individuate con delibera dalle singole Federazioni.

Anche per gli amatori, in analogia con il Cts, previsto l'obbligo di assicurarli per la responsabilità civile verso terzi.

Infine, si evidenzia un'incongruenza in merito al trattamento dei premi e dei compensi occasionali riconosciuti

per i risultati sportivi ottenuti in occasione di manifestazioni sportive. Mentre, l'articolo 29 del Dl 36/2021, sembrerebbe escluderli dal computo del plafond dei 10mila euro, il successivo articolo 36, comma 6, del medesimo decreto li qualificerebbe come redditi diversi solo nel caso in cui non superino il limite dell'articolo 69 del Tuir.

Resta da chiarire però quale sia il trattamento per tali compensi che superino il plafond visto che per analogia dovrebbero rientrare tra i redditi di natura professionale per l'intero importo. Anomalia questa da correggere prevedendo che prevalga la natura del reddito diverso sull'entità dello stesso. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Equiparazione al volontariato per piccoli rimborsi

Semplificazioni

Il confronto con il Codice del Terzo settore

**Marina Garone
Gabriele Sepio**

Tra le novità introdotte con la Riforma dello sport la figura dell'amatore riveste un ruolo di rilevante interesse. Si tratta, infatti, di un soggetto che senza ricevere alcun compenso, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità al fine di promuovere lo sport senza fine di lucro con esclusive finalità amatoriali mediante attività di pratica sportiva nonché di formazione, didattica e preparazione degli atleti.

La figura dell'amatore, per le caratteristiche che la connotano, sembrerebbe dunque riprende-

re alcuni tratti tipici del volontario, così come individuato dal Codice del terzo settore (Cts), come ad esempio il carattere gratuito dell'attività svolta. Sul punto, infatti, è bene ricordare che il volontario si contraddistingue per il fatto di prestare la propria opera a favore della collettività a titolo personale, spontaneo e gratuito, con diritto al rimborso delle sole spese effettivamente sostenute e documentate. Requisito quest'ultimo che sembrerebbe però distinguere la figura dell'amatore da quella del volontario come prevista dal Cts. Infatti, il Dlgs 36/2021 prevede che gli amatori possano ricevere delle somme a titolo di premi e compensi in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari. Un'ipotesi, invece, esclusa espressamente dal Cts: il

legislatore, infatti, proprio per evitare che dietro alle prestazioni di volontariato possano mascherarsi veri e propri rapporti lavorativi, vieta la corresponsione ai volontari di rimborsi spese di tipo forfettario.

Questo divieto, quindi, pone le associazioni sportive dilettantistiche che vogliono accedere al Terzo settore come Aps di fronte ad alcuni dubbi interpretativi. In primo luogo, come coordinare le disposizioni previste dalla Riforma dello sport con quelle del Cts e se conteggiare gli amatori nel calcolo dei volontari. A ben vedere, sotto quest'ultimo profilo, gli enti sportivi non dovrebbero tenerne conto nel caso in cui all'amatore siano riconosciuti dei rimborsi di tipo forfettario. Diverso il caso in cui l'Asd opti per uniformarsi anche con riguardo a ta-

le figure alle disposizioni del Cts. In questo caso l'amatore potrebbe essere ricompreso tra i volontari riconoscendogli un rimborso la cui certificazione dovrà essere accompagnata dai documenti idonei a dimostrare l'effettivo sostenimento delle spese da parte del volontario e l'inerenza delle stesse all'attività svolta dall'organizzazione.

Una semplificazione è prevista per le spese di minore entità: se l'importo non supera i 10 euro giornalieri e i 150 euro mensili, si potrà prevedere possibilità di erogare il rimborso a fronte di un'autocertificazione resa dal volontario. In tal caso, l'organo sociale competente (assemblea e/o consiglio di amministrazione) dovrà comunque deliberare in merito all'individuazione delle tipologie di spese e le attività di

volontariato per i quali è ammessa questa semplificazione.

Ove l'intento del legislatore sia quello di equiparare la figura dell'amatore al volontario, questa assimilazione presenterebbe pertanto profili di criticità, tenuto conto dell'attuale riferimento della norma ai rimborsi forfettari. In questo caso, bisognerebbe ripensare la formulazione originaria conformandola alle disposizioni del Cts. Nel caso in cui, invece, l'intento del legislatore sia quello di prevedere un *tertium genus*, allora sotto tale profilo è opportuno evidenziare che le somme percepite dall'amatore saranno qualificate come redditi diversi e dovranno considerarsi fiscalmente esenti entro il limite annuo di 10mila euro, come previsto dall'articolo 69 del Tuir. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RIFORMA DELLO SPORT

Strutture

Più semplice per i dilettanti la concessione di impianti pubblici

Gli enti sportivi potranno riqualificare spazi e trasformati in piscine, palestre e simili
Limite temporale di 50 anni

Damiano Lembo

C'è una parola che spiega il cambio di rotta pensato dagli ultimi governi e diventato legge il 28 febbraio di quest'anno: semplificazione. Con le novità della riforma dello Sport, una società sportiva dilettantistica (in Italia se ne contano circa 121mila) che intenda prendere in gestione un impianto pubblico non è più costretta a districarsi in percorsi a ostacoli e guerra con la burocrazia inevitabili nel sistema ante riforma. La svolta è spalmata in 12 articoli del Dlgs 38/21, ma il cuore è nel punto numero 5.

Il senso politico lo possiamo spiegare così: dare la possibilità alla comunità organizzata in associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd) di gestire immobili pubblici al momento inutilizzati.

In alcuni casi riqualificandoli con una ristrutturazione e scontando dal canone di affitto le spese sostenute. Una scelta ambiziosa e un obiettivo altrettanto ambizioso: far nascere nuove attività sportive e/o sociali che possano diventare punto di riferimento e di aggregazione per una comunità.

Questo vale per gli enti sportivi ma spostando la lente sul secondo pilastro del mondo non profit anche per gli enti del Terzo settore (Ets) impegnati in attività di promozione e crescita sociale.

I primi - per fare un esempio - potranno riqualificare uno spazio e trasformarlo in piscina o in palestra, i secondi in biblioteca o scuola di teatro.

Ma entriamo nel dettaglio dei decreti di febbraio soffer-

mandoci inizialmente sulle regole per gli impianti sportivi.

Il primo fronte riguarda la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento. Due i passaggi decisivi:

① le associazioni e società senza fini di lucro possono presentare, per la successiva gestione, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico-finanziaria con l'obbligo di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile;

② qualora l'ente locale riconosca l'interesse pubblico del progetto affida la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni.

Sempre sul versante impianti sportivi c'è un secondo fronte che riguarda il semplice affidamento. La legge parla chiaro: nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi può decidere di affidarla a società o associazioni sportive dilettantistiche.

Un passaggio rilevante ri-

guarda gli impianti sportivi scolastici che devono essere messi a disposizione proprio di Asd e Ssd con sede nello stesso Comune in cui ha sede l'istituto scolastico.

Dicevamo dei due pilastri del non profit. L'articolo 71 del Codice del Terzo settore (Dlgs 117/17 o Cts) estende a tutti gli Ets, escluse le imprese sociali, alcune agevolazioni. Per lo svolgimento di attività sociali. Per la concessione di immobili demaniali culturali a canone agevolato. Per le nuove norme sul partenariato pubblico-privato. Per la valorizzazione dei beni culturali. Il comma 1 dispone, in particolare, che le sedi degli enti del Terzo settore ed i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, a condizione che non siano di tipo produttivo, sono considerate compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste con decreto del ministero dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica. Il comma 2, stabilisce che tutte le amministrazioni pubbliche possono concedere in comodato agli enti del Terzo settore beni mobili ed immobili di loro proprietà, che risultino non utilizzati per fini istituzionali, per lo svolgimento delle loro attività. Anche per il Terzo settore è prevista la stessa opportunità concessa alle strutture sportive. Chi ristruttura o riqualifica un immobile per svolgere determinati tipi di attività di interesse generale (articolo 5 comma 1 - lettere f, i, k, z) Dlgs 117/17), avrà la possibilità di compensare il canone di locazione con i lavori eseguiti. Le concessioni d'uso devono essere assegnate per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, che comunque non può superare i 50 anni. ●

Presidente Unione sportiva Acli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

STOP BUROCRAZIA

Obiettivo è fare presto. Il Comune ha 60 giorni per valutare e, se ci sono i requisiti, sostenere un progetto di ammodernamento/costruzione di impianti sportivi. E sempre 60 giorni per richiedere eventuali modifiche

Sport invernali con più sicurezza

Requisiti tecnici

Oltre il 40% di pendenza una pista è «nera»

Enrico Carbone

Con il Dlgs 40/2021, la riforma reca novità per lo sport invernale, revisionando la normativa per garantire livelli di sicurezza più elevati a tutti i praticanti e la più ampia partecipazione delle persone con disabilità.

Mentre il primo capo del decreto fissa le competenze legislative (statali, regionali e territoriali) e si definiscono le diverse tipologie di piste (discesa, fondo, slitta, alpinismo, fuori pista, snowboard, snowpark, telemark), nel successivo capo si regola la gestione delle aree sciabili attrezzate.

La segnalazione di queste ultime varia in base al tipo di attrezzatura sportiva e al grado di difficoltà: le piste di discesa sono blu, rosse e nere secondo la pendenza fino al 25%, al 40% ed oltre il 40%. Le piste di fondo sono invece definite come facili, medie e difficili, in base a pendenza (massima/media) e lunghezza.

Previsti i criteri di delimitazione e i requisiti tecnici delle piste, sempre ponendo al centro la sicurezza di tutti gli interessati. La norma definisce, poi, le competenze del gestore, con particolare riferimento ai temi della manutenzione,

sicurezza, gestione delle emergenze e pronto soccorso, fissando anche le relative responsabilità civili.

Nel terzo capo è normato il comportamento degli utenti delle aree sciabili, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo del casco, gli ambiti di responsabilità, i criteri per il gesto sportivo in prudenza e sicurezza, sia personale che verso terzi: velocità, sorpasso, responsabilità, obbligo di assicurazione. Uno specifico capo è dedicato alla normativa in favore delle persone con disabilità, distinti tra standing, sitting e accompagnati e per i quali si prevede un sistema di tutela nella pratica sportiva (pettorina e diritto di precedenza).

All'ultimo capo si fissano i tempi di attuazione della normativa, la cui entrata in vigore è slittata al 1° gennaio 2022 ai sensi dell'articolo 30 Dl 41/2021 (decreto Sostegni). Entro 1 anno le Regioni devono adeguare le proprie normative, entro 2 anni i gestori devono adeguare gli impianti alle prescrizioni e entro 6 mesi i soggetti affidatari hanno facoltà di presentare domanda per la revisione dei contratti concessori o di partenariato pubblico privato.

La norma prevede anche, in caso di mancato accordo, il diritto al rimborso del valore delle opere realizzate o dei costi effettivamente sostenuti, secondo le diverse situazioni e specificità. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RIFORMA DELLO SPORT

I rapporti giuridici I tesserati condividono le finalità dell'ente associativo

Nuove regole da conciliare con le prassi del tesseramento che autorizza l'attività e implica l'esclusiva per alcuni anni

Guido Martinelli

La riforma dello Sport inquadra il tesseramento di un atleta ad un club in termini negoziali, di condivisione delle finalità dell'ente sportivo, definendolo «rapporto associativo». Al tesserato è riconosciuto il diritto a partecipare all'attività della associazione o società sportiva «cui è associato». Tale costruzione appare confermata dalla definizione di vincolo come «limite alla libertà contrattuale dell'atleta», ma appare non conforme sia all'attuale

configurazione giuridica del tesseramento sia alla realtà dei sodalizi sportivi.

L'articolo 23 dello Statuto Coni prevede infatti che hanno valenza pubblicitica le attività delle Federazioni relative «all'ammissione e all'affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati». Oggi il tesseramento è letto come atto autorizzatorio a svolgere le attività federali, come «ingresso» nell'ordinamento sportivo. Il rapporto di tesseramento si instaura tra atleta e Federazione (tanto che, ad esempio, fa acquisire limitati diritti di voto in assem-

blea federale) prescindendo da ogni valutazione negoziale da parte del club, che si limita ad applicare la disciplina federale.

I tesserati delle società sportive dilettantistiche (ma anche delle associazioni) non sono quasi mai iscritti a libro soci della Ssd per la quale svolgono attività. L'inquadramento come lavoratori li pone in un'ottica di contrapposizione di interessi che appare difficilmente conciliabile con un rapporto associativo.

La difficoltà a conciliare le vigenti prassi di tesseramento con le nuove regole si ripercuotono anche nella disciplina del vincolo. Esso costituisce il diritto per il club di rinnovare il tesseramento dell'atleta (e il conseguente diritto di godere delle sue prestazioni in esclusiva) per un numero predetermi-

nato di anni. Disposizione prevista dai regolamenti federali e accettata dall'atleta nel momento in cui sottoscrive il modulo di tesseramento.

Il vincolo a tempo indeterminato è abrogato in tutte le Federazioni. Ciò premesso, già i regolamenti di molte discipline sportive escludono la possibilità per il club del rinnovo automatico del tesseramento in maniera unilaterale ma prevedono la durata di una stagione sportiva. Negli altri casi la disposizione che ne giustifica il rinnovo unilaterale per un determinato numero di anni è giustificata con tutela dell'investimento sulla formazione dell'atleta e crescita tecnica.

Il primo aspetto potrebbe essere superato sia disciplinando al meglio il premio di formazione tecnica previsto dal secondo

comma dell'articolo 31 sia per l'attività professionistica che per quella dilettantistica sia partendo da un dato di fatto. Se, in passato, l'agonista non «pagava» nulla per fare attività e, quindi, doveva ripagare con il suo «cartellino» gli oneri che il club sosteneva anche per suo conto, oggi la crisi economica ha reso diffusa la pratica che anche l'atleta versi una quota di partecipazione al club. Così, a maggior ragione, sarebbe ingiustificato un limite per ragioni economiche.

Diversa la motivazione tecnica. La domanda che ci si pone è: nell'età della formazione tecnica, il cambiare molti allenatori potrebbe essere un limite alla crescita dell'atleta? Questo potrebbe, forse, essere l'ostacolo ad una liberalizzazione totale dal vincolo. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'agente con mandato al massimo per due anni

Mediatori

Contratti consentiti sopra i 14 anni

Antonio Conte

La riforma dello Sport ha apportato ulteriori modifiche alla figura professionale dell'agente sportivo, confermando il lavoro del Coni negli ultimi anni per una struttura normativa di alto profilo e valenza giuridica.

La modifica sostanziale più rilevante è sui rapporti di rappresentanza. Definisce l'agente

come chi «in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta...», siano essi lavoratori sportivi o società o associazioni sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una federazione sportiva nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione».

Lo svolgimento di questa professione, anche nello sport dilettantistico, è stato oggetto di specifica disciplina come avviene per tutte le altre attività professionali regolamentate, prevedendo che l'iscrizione nel Registro nazionale degli agenti sportivi e il conseguente accesso alla attività professionale sia consentito solo con l'esame di abilitazione.

Il mandato non può durare più di due anni e non può essere rinnovato tacitamente. Il contratto può essere stipulato dall'agente con non più di due soggetti da lui assistiti e può contenere una clausola di esclusiva in

favore dell'agente, senza cui va inteso a titolo non esclusivo.

Fondamentale l'introduzione del codice etico, che fissa anche i criteri di incompatibilità e conflitto d'interessi. Il codice fissa altri obblighi nello svolgimento dell'attività.

Si potrà operare anche in forma societaria (società di agenti sportivi), previa iscrizione nella sezione «Società di agenti sportivi» del Registro nazionale.

Particolare attenzione è stata posta nella tutela dei minori. Essi potranno essere assistiti da un agente sportivo a partire dal compimento del quattordicesimo an-

no di età (e non più dal sedicesimo, come previsto dal regolamento Figc degli agenti sportivi), ma a condizione che il contratto di mandato sia sottoscritto, a pena di nullità, da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dall'esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo. I minori non saranno tenuti a corrispondere all'agente sportivo alcun pagamento, utilità o beneficio in quanto a tale obbligo sarà tenuta unica la società o associazione sportiva contraente. ●

Presidente commissione Agenti sportivi del Coni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

24ORE
PROFESSIONALE

Modulo24 Tuir

Come una **rivista digitale**: news quotidiane, rassegne di prassi e giurisprudenza, commenti autoriali ed un completo patrimonio di strumenti pratico-operativi.

Come una **banca dati**: consente di consultare l'intera base dati normativa e giurisprudenziale relativa alle imposte sui redditi.

Come un **manuale di dottrina giuridica**: commento articolo per articolo del Dpr 917/1986, contenuti illustrati in modo approfondito e applicazione concreta delle norme; in più un'intera sezione dedicata ai dichiarativi.

Come un **comitato scientifico**: numerosi casi risolti relativi alle imposte sui redditi spiegati dagli Esperti del Sole 24 Ore con un servizio di risposta ad ogni dubbio.

LA CONNESSIONE UNICA A TUTTE LE INFORMAZIONI
SUL TUIR DA OGGI ESISTE.

Scopri di più su: modulo24tuir.com

GRUPPO **24ORE**